

DECISIONE N. H5

del 18 marzo 2010

concernente la cooperazione nella lotta alla frode ed agli errori nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2004 del Consiglio e regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)

(2010/C 149/05)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,

visto l'articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale⁽¹⁾, ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾,

visto l'articolo 76 del regolamento (CE) n. 883/2004,

visti gli articoli 2, paragrafo 2, 20, 52 e 87, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 76 del regolamento (CE) n. 883/2004 le autorità competenti e le istituzioni sono invitate a cooperare per garantire la corretta applicazione del regolamento.
- (2) Le misure volte a combattere la frode e gli errori sono strettamente connesse ai settori della sicurezza sociale quali definiti dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 e mirano a far sì che i contributi siano versati allo Stato membro interessato e che le prestazioni non siano concesse indebitamente od ottenute in modo fraudolento.
- (3) L'azione di lotta alla frode e agli errori costituisce quindi parte della corretta applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009.
- (4) Una cooperazione più stretta e più efficace tra le autorità competenti e le istituzioni rappresenta un fattore essenziale per contrastare la frode e gli errori.

- (5) L'identificazione delle persone è di importanza fondamentale per la gestione dei regolamenti, tanto per individuare le persone nella banca dati di un'istituzione quanto per garantire che le persone siano quelle che dichiarano di essere.
- (6) L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 rileva che, in sede di raccolta, trasmissione o trattamento di dati personali ai sensi della propria legislazione ai fini dell'applicazione dei regolamenti, gli Stati membri garantiscono che le persone interessate possano esercitare pienamente i loro diritti per quanto concerne la tutela dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati.
- (7) L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 consente all'istituzione competente, in caso di dubbio, di chiedere all'istituzione del luogo di dimora o di residenza di verificare le informazioni fornite dalla persona interessata oppure la validità di un documento.
- (8) Una cooperazione efficace per la lotta alla frode ed agli errori implica l'utilizzazione dei meccanismi che forniscono informazioni sui cambiamenti nella legislazione applicabile e sugli articoli 20 e 52 del regolamento (CE) n. 987/2009.

Deliberando secondo le modalità stabilite all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Aspetti generali

1. Ai fini della corretta applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009, le autorità e le istituzioni degli Stati membri coopereranno nella lotta alla frode e agli errori.

⁽¹⁾ GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

2. Una volta all'anno la commissione amministrativa discute in merito alla cooperazione in materia di frode e di errori. La discussione sarà basata su relazioni volontarie degli Stati membri in merito alla loro esperienza ed ai progressi ottenuti al riguardo. Nell'allegato 1 figurano suggerimenti circa il contenuto di tali relazioni.

3. Gli Stati membri designano un punto di contatto per frodi ed errori al quale le autorità competenti o le istituzioni possono comunicare i rischi di frode ed abusi o le sistematiche difficoltà causa di ritardi e di errori. Tale punto di contatto è inserito in un elenco da pubblicare a cura del Segretariato della commissione amministrativa.

Errori

4. Per limitare i rischi di errori, le autorità competenti e le istituzioni adottano misure per far sì che le informazioni siano fornite correttamente e tempestivamente, in particolare laddove venga utilizzato il sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale. A tal fine, le autorità competenti e le istituzioni devono:

- a) assicurarsi che le informazioni trasmesse elettronicamente, mediante documenti elettronici standard, alle autorità o alle istituzioni di altri Stati membri siano soggette a un processo di controllo della qualità, specialmente per quanto riguarda l'identificazione della persona interessata e il numero di identificazione personale (PIN); e
- b) informare la commissione tecnica e la commissione amministrativa di qualsiasi sistematica difficoltà, causa di ritardi o di errori, nello scambio di informazioni ai fini dei regolamenti.

Comunicazione di decesso

5. Quanto alla cooperazione in merito alla comunicazione di decesso:

- a) gli Stati membri condividono attraverso la commissione amministrativa qualsiasi pratica innovativa da loro introdotta in questo settore, oppure riferiscono su qualsiasi ostacolo alla cooperazione al riguardo;
- b) gli Stati membri rivedono le proprie attività contro la mancata dichiarazione di decesso in casi transfrontalieri, allo

scopo di assicurare che, per quanto possibile, tali attività siano coerenti con le migliori pratiche in questo settore. Nell'allegato 2 figura un elenco delle migliori pratiche conosciute;

- c) le richieste di informazioni da parte di istituzioni o di autorità competenti in merito alla comunicazione di decesso sono trattate nel più breve tempo possibile dalla parte che le riceve.

Richieste di informazioni

6. Tenendo conto della necessità di agire conformemente alle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, le autorità competenti e le istituzioni cooperano in caso di richieste, da parte di altri Stati membri, relativamente alle informazioni per la lotta alla frode e per la corretta applicazione dei regolamenti. Prima di rifiutare eventuali richieste a motivo della protezione dei dati, essi effettuano un'attenta valutazione dell'aspetto giuridico.

7. Qualora una richiesta di informazioni mirante alla lotta alla frode e agli errori riguardi dati relativi all'applicazione dei regolamenti di coordinamento, ma non sia trattata direttamente da un'istituzione o da un'autorità competente, l'istituzione o l'autorità competente in questione aiuta l'istituzione o l'autorità richiedente a individuare terzi quali fonte ufficiale delle informazioni e offre i suoi buoni uffici nei rapporti con i terzi in questione.

Clausola di riesame

8. La presente decisione è riesaminata al più tardi entro la fine del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore.

9. La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essa si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla sua pubblicazione.

La presidente della commissione amministrativa
José Maria MARCO GARCÍA

*ALLEGATO 1***Aspetti da trattare, tra l'altro, nelle relazioni annuali degli Stati membri in materia di frode e di errori**

1. Iniziative intraprese durante l'anno per combattere la frode e gli errori nei casi stabiliti dai regolamenti.
2. Problemi specifici nell'applicazione delle norme di coordinamento che potrebbero comportare quantomeno rischi di frode e di errori.
3. Accordi e intese di cooperazione bilaterale con altri Stati membri dell'UE stipulati per combattere la frode e gli errori.
4. Nell'ambito delle prestazioni in natura, misure adottate per promuovere il rispetto da parte delle istituzioni e dei prestatori di assistenza sanitaria delle norme di coordinamento, nonché per fornire informazioni ai cittadini.

*ALLEGATO 2***Migliori pratiche per contrastare la mancata comunicazione di decesso nei casi transfrontalieri ⁽¹⁾**

Creazione di un sistema di comunicazione diretta del decesso dello Stato ospitante

Confronto dei dati

Richiesta di controllo amministrativo da parte dello Stato ospitante

Accesso agli atti di decesso tra istituzioni sanitarie

Certificato di esistenza in vita

Presenza fisica diretta nello stato ospitante

⁽¹⁾ Per un resoconto più completo di tali migliori pratiche consultare la sezione 9.2 della relazione del gruppo di verifica ad hoc di lotta alla frode e agli errori della commissione amministrativa, del 16 novembre 2009, pubblicata come nota CASSTM 560/09.